



**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, ex D. Lgs. 231/01**

**Edizione 02
del 12/2/2020**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.Lgs 231/01 art. 6 (comma 1, lettera a) e art. 7

Parte Generale

INDICE

1.	GLOSSARIO	3
2.	PROFILO DEL FONDO	4
3.	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	10
3.1.	Le fattispecie di reato previste dal decreto 231	10
3.2.	Le sanzioni	14
3.3.	Autori del reato	14
3.4.	L'interesse o il vantaggio per le società	15
3.5.	L'esonero della responsabilità	16
4.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN PREVINDAPI.....	17
4.1.	Finalità, principi ispiratori e fasi attuative	17
4.2.	Il Modello.....	18
5.	ORGANIGRAMMA.....	20
5.1.	Principi generali di comportamento	20
6.	SISTEMA DISCIPLINARE	23
6.1.	Premessa	23
6.2.	Funzione del sistema disciplinare	24
6.3.	Misure nei confronti di Dipendenti.....	24
6.3.1.	Dirigenti (Direttore Generale) e Quadro Superiore.....	24
6.3.2.	Impiegati.....	24
6.3.3.	Violazioni delle previsioni riportate nel <i>Modello</i>	25
6.4.	Misure nei confronti dei Collaboratori del Fondo, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale (subordinati, a progetto, ecc), Consulenti, dei Fornitori e dei Gestori Assicurativi	26
7.	CODICE ETICO (rinvio).....	27
8.	ORGANISMO DI VIGILANZA	27
8.1.	Premessa	27
8.2.	Composizione dell'organismo di vigilanza	28
8.3.	Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza	28
8.4.	Flussi Informativi.....	29
8.5.	Flussi informativi verso l'OdV	30
8.6.	Canali destinati alle segnalazioni.....	31
8.7.	Tutela del segnalante.....	31
8.8.	Raccolta e conservazione delle informazioni	31
9.	I REATI APPLICABILI	32
10.	PARTE SPECIALE	38
10.1.	Premessa	38
10.2.	Funzione della Parte Speciale.....	38
10.3.	Criteri adottati per la valutazione dei reati	39
	ALLEGATO 1 ORGANIGRAMMA	41
	ORGANIGRAMMA FINE 2018.....	42
	ALLEGATO 2	43
	CODICE ETICO.....	43
	ALLEGATO 3	44
	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA.....	44

Rev/Ed	Del	Natura modifica
02	12/2/2020	Inserimento paragrafo su OdV e Allegato 3 Regolamento OdV, e Recepimento Osservazioni OdV
Preparazione		Verifica e approvazione (CDA)
Armando Occhipinti		Riunione del 12/2/2020

1. GLOSSARIO

Di seguito vengono riportate alcune definizioni che possono facilitare la comprensione di questo Modello:

- **“CCNL”** – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: è il contratto stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL per impiegati e FEDERMANAGER per dirigenti e quadri superiori) e le associazioni dei datori di lavoro (CONFAPI) predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (c.d. parte normativa) ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (c.d. parte obbligatoria)
- **“Codice Etico”**: Codice di comportamento che un Fondo adotta nello svolgimento delle sue attività, assumendo come principi ispiratori, leggi e norme in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza e nel rispetto delle normative sulla concorrenza, per la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei propri lavoratori e dei collaboratori del Fondo, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale (subordinati, a progetto, ecc);
- **D.Lgs. 231**: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Linee guida”**: Linee Guida definite da CONFAPI per le PMI (linee guida per la responsabilità amministrativa nelle PMI e MOG PMI), approvate dal Ministero della Giustizia nel 2010 e nel 2014, che forniscono indicazioni per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (oltre alle linee guida pubblicate da Confindustria, anch’esse approvate dal Ministero della Giustizia, linee Guida ABI del febbraio 2004 approvate dal Ministero della Giustizia, linee guida definite da Confservizi approvate dal Ministero della Giustizia sentiti i Ministeri concertanti, la Consob e la Banca d’Italia), nonché le linee Guida dettate da MEFOP con riferimento specifico ai Fondi Pensione.
- **“Modello”** – Modello di Organizzazione, gestione e controllo, che fa riferimento al Modello di organizzazione, gestione e controllo – anche detto MOG”, da adottarsi per prevenire la commissione delle tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 da parte dei soggetti (c.d. “Soggetti Apicali”) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Fondo, dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo del Fondo (art. 5, comma 1 lett. a D. Lgs. 231/01 di seguito per brevità “Decreto”) e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto).
- **“Sistema disciplinare”**: Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione
- **Soggetti Apicali**: Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione di una Società/Ente/Fondo nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa
- **“UIF”** – Unità di Informazione Finanziaria: Unità istituita per analizzare e trasmettere alle competenti autorità investigative le informazioni finanziarie relative alle operazioni sospette segnalate dai soggetti a ciò obbligati o comunque individuate; è istituita presso la Banca d’Italia quale entità autonoma e indipendente.

2. PROFILO DEL FONDO

Il Fondo Pensione PREVINDAPI, (in seguito anche PREVINDAPI o semplicemente Fondo) con sede in Via Nazionale 66, Roma, è il Fondo pensione per i Dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria costituito il 2 agosto 1990, in attuazione degli Accordi Sindacali stipulati il 26 ottobre 1989 ed il 2 agosto 1990 (fonti istitutive) tra la CONFAPI e la FNDAI, oggi FEDERMANAGER (parti istitutive), ha la forma giuridica dell'associazione riconosciuta.

PREVINDAPI è un Fondo Preesistente ed è iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1270 (avendo meno di 5.000 aderenti la COVIP prevede alcuni più limitati adempimenti nelle comunicazioni a iscritti e COVIP: vedasi ad es. Circolare del 4/5/2007 protocollo 2098 ancora valida).

In quanto Fondo Preesistente, il riconoscimento della personalità giuridica è avvenuto solo il 29/07/2010 (quando COVIP ha richiesto a tutti i fondi preesistenti l'adeguamento dello statuto alla forma prevista per i fondi negoziali) con Decreto del Ministro del Lavoro ed iscrizione nel registro delle persone giuridiche al n. 1270.

Il Fondo PREVINDAPI opera secondo il regime di:

- > **contribuzione definita:** è stabilita la contribuzione mentre non è definita a priori la prestazione che si riceve;
- > **capitalizzazione individuale:** le somme versate, assieme ai rendimenti derivanti dagli investimenti assicurativi, vanno a confluire nella posizione individuale dell'iscritto.

In data 22/12/2010, con il rinnovo del C.C.N.L. è stata introdotta la nuova figura manageriale del "Quadro Superiore" e le Parti istitutive, con l'accordo dell'11/04/2011, hanno individuato il PREVINDAPI come lo strumento attraverso il quale realizzare la previdenza complementare anche per i "quadri superiori".

Sono altresì iscritti per "adesione contrattuale" al Fondo tutti i dirigenti e i quadri superiori ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, per effetto del versamento a PREVINDAPI del contributo previsto nell'accordo del 16/11/2016 stipulato dalle Parti Istitutive.

In base all'accordo siglato dalle Parti Istitutive in data 21/2/2017, dal 2017 potranno altresì essere iscritti a PREVINDAPI i soggetti fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, degli iscritti al Fondo, senza partecipare all'elezione degli organi del Fondo né essere nominati componenti degli stessi.

Il sistema di gestione, operativo e di controllo di PREVINDAPI si articola attraverso il regolare funzionamento delle seguenti strutture/enti/attività:

L'Assemblea, che approva il bilancio, elegge e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, delibera su eventuali indirizzi generali sull'attività del Fondo, e in seduta Straordinaria sulle modificazioni dello Statuto e sulla liquidazione del Fondo.

L'Assemblea è composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e nominati direttamente da CONFAPI e da tre rappresentanti eletti dai lavoratori iscritti al Fondo, in base al Regolamento elettorale approvato da FEDERMANAGER. I rappresentanti eletti rimangono in carica 3 anni e possono essere rinominati e rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione, a cui sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

I Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa e precisamente dal DM 79/2007, in attesa dell'emittendo decreto da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, che dovrà definire i nuovi requisiti di professionalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione.

A seguito della modifica statutaria del 28/2/2017, il Consiglio è costituito da 6 componenti (precedentemente erano 8), eletti pariteticamente dai Delegati dei lavoratori e da CONFAPI.

Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, i quali sono scelti, a turno secondo il criterio dell'alternanza, fra i rappresentanti dei Lavoratori e fra quelli delle Aziende.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sovrintende al funzionamento dello stesso. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione, e deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal DM 79/2007, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività.

Il Consiglio nel passato aveva sempre nominato Responsabile del Fondo il Presidente del Fondo. Con delibera del 7/11/2018 il ruolo è stato attribuito al Direttore Generale.

Il D.lgs 147 del 13 dicembre 2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali" che ha recepito le disposizioni europee in ambito previdenza (IORP II) modificando la L.252/05 (attualmente la COVIP sta dando ai fondi indicazioni su modalità e tempistiche da adottare per adeguarsi alle modifiche definite), ha eliminato la figura del Responsabile del Fondo per i Fondi Preesistenti e Negoziati, attribuendo le sue precedenti attività e responsabilità al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.

Il Direttore Generale, che deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dal DM 79/2007 e copre anche il ruolo di Responsabile del Fondo nella verifica che la gestione sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti nel rispetto della normativa vigente e dello statuto, nonché di attuare l'operatività ordinaria di gestione del Fondo. Il Direttore svolge tale ruolo anche a beneficio di FASDAPI e del Fondo PMI Welfare Manager.

La Funzione Finanza, prevista dalla delibera COVIP del 16/3/2012, che deve supportare il Consiglio di Amministrazione nell'impostare e attuare la politica di investimento, attraverso il controllo della gestione finanziaria. La Funzione Finanza deve sviluppare anche particolari presidi al fine di verificare i risultati raggiunti dai gestori stessi, e riportare le proprie analisi al Consiglio d'Amministrazione per tramite delle relazioni periodiche sulla gestione.

Tenuto conto delle caratteristiche proprie del PREVINDAPI, fondo pensione monocomparto assicurativo con un numero contenuto di iscritti e una struttura organizzativa essenziale, il Consiglio di Amministrazione ha sempre



deliberato di affidare la responsabilità della Funzione Finanza congiuntamente al Presidente e al Vice Presidente del Fondo, già in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa.

Il Collegio dei Revisori, cui spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Il Collegio dei Revisori è composto da 4 membri effettivi e da 4 supplenti eletti secondo il criterio di pariteticità dall'Assemblea. Di essi, 2 componenti effettivi e 2 supplenti sono designati dalla CONFAPI, e 2 componenti effettivi e 2 supplenti sono eletti, secondo le procedure dettate dal regolamento elettorale, da FEDERMANAGER.

Almeno 2 Sindaci devono essere iscritti nel registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed aver esercitato per almeno tre anni il controllo legale dei conti, mentre i restanti possono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal DM 79/2007,

Il Presidente del Collegio viene eletto nell'ambito della rappresentanza che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per massimo tre esercizi e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

Il Controllo Interno, che in base alle disposizioni che aveva dato COVIP è attualmente una funzione di controllo interno, autonoma rispetto alle strutture operative e distinta da quella assegnata alla Direzione generale nell'ambito del controllo di gestione. Essa ha il compito di verificare che l'attività del fondo si svolga nel rispetto delle regole stabilite dalle disposizioni normative di settore e dall'ordinamento interno, nonché in coerenza con gli obiettivi fissati dall'organo di amministrazione, assumendo a riferimento le procedure o prassi operative attinenti al funzionamento del fondo.

La funzione di Controllo Interno, con cadenza almeno annuale, fornisce agli organi collegiali, per le valutazioni di competenza, un'apposita relazione contenente la descrizione dell'attività esercitata nel corso dell'anno in chiusura e che riporta i risultati delle proprie rilevazioni, analisi e gli eventuali suggerimenti per il miglioramento delle attività gestionali.

Nell'ambito dei Fondi Preesistenti di piccole dimensioni come PREVINDAPI, la COVIP non aveva dato indicazioni specifiche e pertanto l'attività di controllo del Fondo è da sempre stata svolta dal Collegio dei Revisori.

Il D.lgs 147 del 13 dicembre 2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali" che ha recepito le disposizioni europee in ambito previdenza (IORP II) modificando la L.252/05 (attualmente la COVIP sta dando ai fondi indicazioni su modalità e tempistiche da adottare per adeguarsi alle modifiche definite), ha introdotto nuove aree definite Funzioni Fondamentali, tra cui una funzione di gestione del rischio e una funzione di revisione interna, prevedendo che 1) i fondi pensione assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente, 2) I fondi pensione di cui al comma 1 possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali. 3) La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dei

fondi pensione, la COVIP può autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché il fondo pensione illustri alla COVIP il modo in cui previene o gestisce eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice. 4) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3, i titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione o al direttore generale, secondo quanto disposto dall'ordinamento interno del fondo, che stabilisce quali azioni intraprendere. 5) Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi:

a) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività del fondo pensione e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari;

b) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività.

6) La COVIP tutela, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico, la riservatezza dei dati personali dei soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. In particolare, fermo restando il segreto d'ufficio di cui all'articolo 15-quater, comma 1, l'identità del soggetto che ha effettuato la comunicazione può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui la comunicazione si riferisce. 7) I fondi pensione di cui al comma 1 adottano procedure volte a garantire che i soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5 siano tutelati contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti a tali comunicazioni. 8) Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero dei casi di responsabilità civile, l'effettuazione di comunicazioni ai sensi del comma 5 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto fra il titolare di una funzione fondamentale e il fondo pensione.

Come risultante dalla Comunicazione della COVIP, nel corso del 2019 la stessa ha posto in essere una serie di pubbliche consultazioni, finalizzate alla successiva emanazione dei provvedimenti di propria competenza in attuazione delle disposizioni recate dal Decreto legislativo n. 147/2018, che ha recepito la Direttiva UE 2016/2341 (IORP II).

In successione sono state attuate le pubbliche consultazioni concernenti le Direttive generali, gli Schemi di statuto dei fondi pensione negoziali e gli Schemi di regolamento dei fondi pensione aperti e dei PIP, le Procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche di statuti e regolamenti e all'attività transfrontaliera e le Procedure sanzionatorie di competenza della COVIP.

E' in fase di completamento la predisposizione dei documenti concernenti tutta la parte relativa alla "trasparenza", che comprenderà sia la documentazione necessaria per la raccolta delle adesioni sia quella inerente alle comunicazioni agli iscritti, con relativi esempi esplicativi come di consueto. Tale documentazione

sarà posta in pubblica consultazione all'inizio del prossimo anno. Al riguardo, la COVIP precisa sin d'ora che, con riguardo alla scadenza del 31 marzo prossimo venturo, i documenti informativi sopra richiamati dovranno essere redatti secondo gli schemi attualmente vigenti.

La COVIP ha ritenuto preferibile completare il percorso di adozione dei documenti da porre in pubblica consultazione prima di procedere all'emanazione finale dei singoli atti, al fine di disporre di un quadro complessivo, utile anche in ragione delle evidenti interconnessioni tra i diversi provvedimenti.

Una volta completata, dunque, con il suddetto provvedimento in materia di "trasparenza", la fase di predisposizione dei documenti principali da porre in pubblica consultazione, l'Autorità procederà ad emanare i singoli provvedimenti di propria competenza, tenendo ovviamente presenti anche le osservazioni formulate dalle associazioni e dagli operatori del settore

I responsabili delle Funzioni Fondamentali devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa e precisamente dal DM 79/2007, in attesa dell'emittendo decreto da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, che dovrà definire i nuovi requisiti di professionalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione.

In particolare la norma prevede: Art. 5-quater.47 Funzione di revisione interna.

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, dispongono, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una efficace funzione di revisione interna e ne garantiscono l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.

2. La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5, e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

3. La funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.

La struttura operativa del Fondo, che deve garantire un'efficace azione di gestione e controllo, con un livello di efficacia ed efficienza gestionale adeguato ad assicurare il rispetto delle disposizioni normative e contrattuali a tutela degli interessi degli associati e a presidiare il monitoraggio degli adempimenti informativi verso la COVIP.

La struttura di PREVINDAPI prevede l'impegno di 2 dipendenti, oltre al Direttore Generale del Fondo, che prestano le loro attività anche a beneficio del FASDAPI e del Fondo PMI Welfare Manager. Il personale del FASDAPI a sua volta fornisce in distacco le proprie prestazioni per determinate attività a supporto del PREVINDAPI. Tutte le persone indicate svolgono le loro attività sotto il controllo e coordinamento del Direttore Generale del Fondo.

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP, che è l'organo pubblico di controllo dei fondi pensione. E' un'autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati alla previdenza complementare.

La funzione che è chiamata a svolgere è essenzialmente quella di garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell'amministrazione dei fondi pensione.

La COVIP verifica sia la corretta gestione del Fondo (anche attraverso delle ispezioni) che le convenzioni tra Fondo e gestori. Inoltre, verifica il rispetto delle norme sugli investimenti, la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra Fondo e Soci e tra Fondo e Gestori Assicurativi/Finanziari.

Le Banche e le Compagnie Assicurative. Le risorse finanziarie degli Aderenti di PREVINDAPI sono versate su un c/c bancarie e successivamente affidate, tramite specifica Convenzione, ad un Pool di primarie compagnie di assicurazione che emettono polizze a premio unico ricorrente, su speciali gestioni separate di riferimento. Le società assicurative, sia italiane che estere, operano sulla base di apposite convenzioni, aggiudicate tramite bandi pubblici, che stabiliscono le linee di indirizzo della gestione in termini di benchmark, limiti quantitativi e parametri di misurazione e controllo della performance e del rischio. Il processo e i criteri di valutazione e selezione dei gestori sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati formalmente a COVIP.

Altri soggetti, quali consulenti e fornitori, che prestano servizi attività propedeutica all'attività del Fondo. L'assegnazione di incarichi, come previsto dal **Modello sui Conflitti di Interesse" approvato dal Consiglio di Amministrazione**, è fatto sulla base della convenienza economica e della qualità del servizio offerto a seguito di richiesta:

- a) di offerte pubbliche alle compagnie assicurative tramite bandi specifici,
- b) di offerta a più fornitori qualora il Consiglio valuti tale possibilità oppure l'importo presunto sia superiore a € 10.000,
- c) con richiesta diretta ad un fornitore nel caso l'importo presunto sia inferiore a € 10.000

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'opportunità per il Fondo di conformarsi alle disposizioni legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 231/01 in tema di "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche, tenuto che già ad oggi le prassi di comportamento in uso presso il Fondo hanno particolare riguardo ai valori dell'etica e del rispetto della legalità, avendo come obiettivo la realizzazione di un vero e proprio Modello di riferimento per PREVINDAPI, riepilogativo delle attività volte alla prevenzione e al contenimento del rischio di reato.

L'adozione del presente *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* (o semplicemente *Modello o MOG*), in combinazione con il Manuale delle Procedure approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2017, e successivi aggiornamenti, costituisce dunque uno strumento che riepiloga il modo di comportarsi di chi opera per conto del Fondo e che può essere utilizzato da parte sia dei dipendenti del Fondo che dei propri collaboratori, a qualunque titolo contrattuale, per valutare come comportarsi correttamente in caso di possibili situazioni di potenziale conflitto ed evitare di commettere reati previsti dal D.Lgs 231/01 nell'ambito dello svolgimento delle attività di gestione ordinaria del Fondo.

A beneficio del lettore e per completezza, i vari aspetti richiamati dal D.Lgs 231/01 vengono di seguito riepilogati.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata “amministrativa” ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

L’introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità di tipo penalistico, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultima.

3.1. Le fattispecie di reato previste dal decreto 231

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente previsti dal Decreto e da successive modifiche ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
 - Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
 - Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - Installazione d’apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/98 (art. 416 co. 6 c.p.)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
 - Scambio elettorale politico- mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett a) num 5 c.p.p.)
4. Reati di concussione e corruzione (art. 25)
- Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
6. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1)
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
7. Reati societari (art. 25-ter)
- Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)
 - False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.)
 - False comunicazioni sociali di lieve entità (art.2621 bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali nelle società quotate (art.2622 c.c.)
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art.609 undecies c.p.)
11. Abusi di mercato (art. 25-sexies)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/98)
12. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.)
13. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies).
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art.648 ter 1 c.p.)
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 co 1 lett a-bis), art. 171 co 3, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 septies, art. 171 octies Legge 22/04/1941 n. 633)
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
16. Reati ambientali (art. 25 undecies)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)
 - Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006 – Artt. 137 – 256 – 257 – 258 – 259 – 260 – 260 bis – 279)
 - Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973 (L. 150/1992 artt.1 – 2 – 3bis)
 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/1993 Art. 3)
 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (D. Lgs. 202/2007 Artt. 8 - 9)
 - Inquinamento Ambientale (Art. 452-bis c.p.)
 - Disastro Ambientale (Art. 452-quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)

- Circostanze aggravanti (452 octies c.p.)
- 17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 18. Reati transnazionali
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/73)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 286/98)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

3.2. Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società/ente in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- **sanzioni pecuniarie** fino ad un massimo di Euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del profitto che la società/ente ha tratto dal reato** (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza di condanna** (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società/ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

3.3. Autori del reato

Secondo il D. Lgs. 231/01, il Fondo è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/01).

Il Fondo non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.4. L’interesse o il vantaggio per le società

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso.

Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per il Fondo, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’*interesse* del Fondo.

Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza “soggettiva”, riferita cioè alla volontà dell’autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse della società/ente), mentre al secondo una valenza di tipo “oggettivo” riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l’autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse della società/ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l’indagine sulla sussistenza del primo requisito (l’interesse) richiede una verifica “ex ante”, viceversa quella sul “vantaggio” che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica “ex post” dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l’interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 231 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per la società/ente è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell’art. 12, comma 1, lett. a), ove si stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la società/ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”.

Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello della società/ente, la stessa sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l’interesse del soggetto rispetto a quello della società/ente, sarà possibile un’attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che la società/ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito; nel caso in cui infine si accerti che il soggetto

ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

3.5. L'esonero della responsabilità

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che la società/ente possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D. Lgs. n. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società/ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la società/ente non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società/ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 231/01).

È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità della società/ente, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale la società/ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società/ente;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN PREVINDAPI

4.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative

Il presente *Modello* formalizza ed illustra pertanto l'organizzazione, gestione e controllo in PREVINDAPI con l'obiettivo di evidenziare i processi in uso che consentono di prevenire la commissione delle tipologie di reato elencate in precedenza da parte dei soggetti (c.d. "Soggetti Apicali") che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Fondo, dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo del Fondo (art. 5, comma 1 lett. a D. Lgs. 231/01 di seguito per brevità "Decreto") e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto).

Scopo del *Modello* è quello di rappresentare come il Fondo sia già dotato, a prescindere dall'attuazione delle disposizioni indicate dal D.Lgs.231/01, di un sistema strutturato ed organico di procedure di processi e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto. Per fare ciò sono stati individuati quelli che potenzialmente in *PREVINDAPI* potrebbero essere i processi a rischio.

L'individuazione delle aree a rischio rappresenta peraltro l'attività fondamentale per la costruzione anche del Modello di cui al D.Lgs. 231/01. Nel Fondo tale attività è stata effettuata analizzando il contesto operativo per individuare le attività e i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio che sono pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/01.

I risultati dell'analisi sono riepilogati nel capitolo 9 "I Reati applicabili" e analizzati in dettaglio nella Parte Speciale costituente parte integrante del presente *Modello*; in esse sono individuate le aree del Fondo esposte al rischio reato, le attività a rischio (attività che potrebbero portare alla commissione dei reati), le fattispecie di reato e le relative "procedure" da osservare.

I risultati dell'analisi sono oggetto di periodica verifica ed aggiornamento da parte della Presidenza e della Direzione Generale, con il supporto delle funzioni del Fondo coinvolte.

Con l'individuazione delle attività esposte al rischio e la loro regolamentazione tramite "procedure", si vuole:

- determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto di *PREVINDAPI*, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dal Fondo;
- consentire al Fondo stesso di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Punti qualificanti del *Modello* sono:

1. l'esercizio di funzioni e di poteri di rappresentanza coerenti con le responsabilità attribuite;
2. l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
3. la mappatura delle attività a rischio del Fondo, ossia quelle attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e sue integrazioni e modifiche;
4. la verifica dei comportamenti del Fondo e della documentazione per ogni operazione rilevante;

5. l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure illustrate o citate nel *Modello*;
6. la diffusione a tutti i livelli del Fondo di regole comportamentali e delle procedure.

4.2. Il Modello

Il *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* di PREVINDAPI ha preso spunto dalle Linee Guida definite da CONFAPI per le PMI (linee guida per la responsabilità amministrativa nelle PMI e MOG PMI), approvate dal Ministero della Giustizia nel 2010 e nel 2014, che forniscono indicazioni per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (tenendo conto anche linee guida pubblicate da Confindustria, anch'esse approvate dal Ministero della Giustizia, linee Guida ABI del febbraio 2004 approvate dal Ministero della Giustizia, linee guida definite da Confservizi approvate dal Ministero della Giustizia sentiti i Ministeri concertanti, la Consob e la Banca d'Italia), nonché le linee Guida dettate da MEFOP con riferimento specifico ai Fondi Pensione.

Il *Modello* è l'insieme degli aspetti che individuano la struttura del Fondo, le responsabilità, le attività, le procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche del Fondo valutate a rischio di un possibile reato ai fini del D. Lgs. 231/01.

Il *Modello*, pertanto, in analogia a quanto previsto dallo specifico Modello di Organizzazione cui ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231/01:

1. individua le aree a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto e successivi aggiornamenti;
2. indica le procedure o protocolli che regolamentano la formazione e l'attuazione delle decisioni del Fondo in relazione ai reati da prevenire;
3. indica le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie adottate per prevenire ed impedire la commissione di tali reati;
4. illustra il sistema disciplinare adottato per sanzionare il mancato rispetto delle procedure e disposizioni del Fondo.

I soggetti destinatari del *Modello* sono i Soggetti Apicali, i dipendenti di PREVINDAPI, i collaboratori del Fondo, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale (subordinati, a progetto, ecc.), nonché tutti coloro che, perché appositamente incaricati o anche solo di fatto, nell'espletamento delle attività di propria competenza, che intrattengono rapporti economici con il Fondo.

Nello specifico, i Soggetti Apicali sono stati individuati nel Direttore Generale, mentre i soggetti sottoposti all'altrui direzione sono stati individuati nei dipendenti di PREVINDAPI e nei collaboratori del Fondo, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale (subordinati, a progetto, ecc), e nei soggetti terzi (consulenti, fornitori).

In particolare i soggetti destinatari del *Modello*:

- 1. non devono porre in essere comportamenti che possano dare origine alla commissione dei reati previsti dal Decreto;**
- 2. devono intrattenere i rapporti nei confronti della P.A. esclusivamente sulla base dei poteri, delle deleghe e delle procure conferite come previsto dalle specifiche procedure adottate dal Fondo;**

3. devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
4. devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni del Fondo che abbiano diretto impatto sugli Aderenti o sui terzi;
5. devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune, l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente al Presidente e al Direttore Generale eventuali situazioni di irregolarità che comportano la potenziale violazione delle indicazioni del *Modello*;
7. non devono effettuare, senza preventiva autorizzazione, alcun tipo di pagamento che deve essere sempre supportato da documentazione giustificativa;
8. non devono effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari.

5. ORGANIGRAMMA

Per la descrizione della struttura organizzativa di *PREVINDAPI* si rimanda all'Allegato 1."Organigramma" approvato nel CdA del 7/11/2018

5.1. Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo prevede l'espreso divieto a carico delle aree del Fondo a rischio di:

- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorire la commissione di reati.

Ne consegue l'espreso obbligo a carico delle aree del Fondo a rischio di conformarsi alle seguenti direttive:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività del Fondo;
- osservare criteri di massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, i fornitori e tutti gli ulteriori interlocutori con cui si viene in contatto nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne del Fondo, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli aderenti ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne del Fondo, al fine di garantire la tutela delle riserve matematiche degli aderenti, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alle compagnie Assicuratrici e agli investimenti da loro effettuati, necessarie per consentire agli aderenti di pervenire ad una valutazione veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del fondo e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne del Fondo che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie degli aderenti e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento del Fondo e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, COVIP, laddove il Fondo ne sia soggetto, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
- rispettare rigorosamente la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

- svolgere la propria attività a condizioni tecniche ed organizzative tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- **diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti;**
- rispettare le norme che tutelano il diritto d'autore e la proprietà industriale, anche in campo informatico.

Per garantire il rispetto dei principi di comportamento e dei divieti sopra indicati e fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dal Fondo per lo svolgimento di attività nelle aree sensibili:

- il Fondo non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Consulenti, Collaboratori esterni o Fornitori, Gestori Assicurativi che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in Italia;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati secondo le deleghe/procedure del Fondo vigenti in proposito;
- di ciascuna operazione sensibile deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di sgravi, detrazioni o crediti di imposta oppure finanziamenti oppure erogazioni devono contenere ed essere supportate solo da elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento di tali benefici, deve essere redatto e conservato apposito rendiconto;
- il Fondo si atterrà al sistema di deleghe e procedure interne in vigore al fine di garantire la trasparenza della gestione delle risorse finanziarie e la separazione delle funzioni coinvolte;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione dei contributi ricevuti dalle aziende, anticipazioni/trasferimenti del patrimonio degli aderenti, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure relative a dette attività e riferire immediatamente al Presidente e al Direttore Generale eventuali situazioni di irregolarità;
- ogni utente dei sistemi informatici del Fondo è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza;
- ogni utente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici;
- ogni utente non deve utilizzare impropriamente dei beni e delle risorse del Fondo, intendendo per improprio, salvo quanto previsto dalle norme civili e penali, l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine del Fondo;

- ogni utente non può riprodurre i materiali protetti da diritto d'autore ed i programmi informatici. I documenti che ogni collaboratore predispone nel corso dell'attività lavorativa sono di proprietà del Fondo.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Premessa

Il Fondo, pur non avendo adottato specifici modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) ha comunque adottato nel tempo procedure organizzative per disciplinare attività che possono costituire aree di rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri dipendenti o di chi svolga anche solo di fatto per conto del Fondo delle funzioni nell’ambito delle attività oggetto della presente procedura, e per tale ragione il Presidente e il Direttore Generale hanno pensato fosse opportuno elencarli nel presente Modello, in modo siano evidenti a tutte le persone che operano, a prescindere dall’inquadramento contrattuale adottato, per conto del Fondo stesso.

La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del citato decreto legislativo può arrecare danni rilevanti al Fondo ed ai suoi associati sia in termini di declaratorie di responsabilità del Fondo che di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili.

Tutti i destinatari delle procedure adottate dal Fondo sono tenuti, con riferimento all’oggetto delle medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di regolamento applicabili ed al Sistema disciplinare del Fondo vigente.

Le procedure sono state adottate affinché:

- (a) i poteri e le responsabilità coinvolte in relazione al loro oggetto siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno del Fondo;
- (b) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- (c) ogni operazione, transazione, azione nell’ambito della procedura considerata sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- (d) si persegua un principio di separazione di funzioni per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione sia responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione;
- (e) si documentino i controlli, anche di supervisione svolti nell’ambito della procedura medesima.

Nessun soggetto operante all’interno del Fondo potrà giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza della presente procedura.

Qualsivoglia condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile al Fondo o svolta per suo conto o interesse, sarà qualificata quale inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con il Fondo e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili (richiamate nelle sezioni 6.3 e seguenti) ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa.

In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto in relazione ad aspetti che si riferiscano all’oggetto delle procedure, i destinatari delle medesime sono tenuti a rivolgersi al Direttore Generale per ricevere le opportune indicazioni.

Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio applicabile alla violazione delle previsioni del Sistema disciplinare e delle procedure adottate dal Fondo, ogni informazione in merito potrà essere richiesta al Direttore Generale.

I destinatari delle procedure organizzative adottate dal Fondo sono tenuti a segnalare ogni condotta all'interno del Fondo che non sia conforme a dette procedure o al Sistema disciplinare del Fondo stesso, o a norme di legge o regolamento vigenti, al Presidente o al Direttore Generale, che provvederanno a trattare in via riservata detta segnalazione senza alcuna conseguenza all'interno del Fondo per chi effettuerà detta segnalazione.

Riferimenti:

- Sistema disciplinare del Fondo vigente
- Procedure organizzative interne del Fondo vigenti
- Artt. 2104-2106 c.c.
- art. 2119 c.c.
- CCNL Lavoratori Metalmeccanici della Piccola Industria
- CCNL Dirigenti della Piccola Industria
- art. 7, l. n. 300/1970

6.2. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente *Modello* rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza del Direttore Generale ed ha lo scopo di garantire l'effettività del *Modello* stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, come anche richiamato dall'art. 6 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale del *Modello* medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità del Fondo.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

6.3. Misure nei confronti di Dipendenti

6.3.1. Dirigenti (Direttore Generale) e Quadri Superiori

La violazione del presente *Modello* da parte del Direttore Generale o di Quadri Superiori costituisce illecito sanzionabile.

Inoltre, in attuazione dei principi espressi nel *Modello*, è illecito sanzionabile al dirigente la mancata vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso, da parte dei dipendenti del Fondo e dei collaboratori del Fondo, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale (subordinati, a progetto, ecc),.

Tutti i comportamenti del dirigente e quadro superiore sopra descritti costituiscono illeciti tali da giustificare il recesso datoriale dal vincolo contrattuale.

Il Fondo provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'adozione degli opportuni provvedimenti in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL applicato dei Dirigenti e Quadri Superiori della Piccola Impresa.

6.3.2. Impiegati

La violazione del presente *Modello* da parte di Impiegati costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio del CCNL applicato ai lavoratori della Piccola Impresa, e del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL dei Metalmeccanici della Piccola Industria all’art.69 prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i seguenti provvedimenti:

- 1) rimprovero verbale;**
- 2) rimprovero scritto;**
- 3) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione globale;**
- 4) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;**
- 5) licenziamento.**

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore dipendente del Fondo, con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi i giorni previsti dal CCNL di settore da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i tempi previsti dal citato contratto tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso che l’infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, ai sensi e con le modalità previste dalle norme contrattuali.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i termini previsti dal CCNL applicabile.

Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Direttore Generale.

L’estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulla bacheca del Fondo.

6.3.3. Violazioni delle previsioni riportate nel *Modello*

Fermi restando gli obblighi per il Fondo nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- A) incorre nel provvedimento di “richiamo verbale” il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente *Modello* (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni al Presidente e al Direttore Generale in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adottati, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del *Modello* o alle procedure ivi richiamate;
- B) incorre nel provvedimento di “rimprovero scritto” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure interne previste o richiamate dal presente *Modello* o adottati, nell’espletamento di attività connesse ai

Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del *Modello* o alle procedure ivi richiamate;

- C) incorre nel provvedimento di “multa” il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente *Modello* o adottati, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del *Modello* o dalle procedure ivi richiamate che esponano il Fondo ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- D) incorre nel provvedimento di “sospensione” il lavoratore cha adottati, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente *Modello*, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- E) incorre nel provvedimento di “licenziamento”, il lavoratore che adottati, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente *Modello*, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico del Fondo di sanzioni previste dal Decreto.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Presidente e del Direttore Generale, rimanendo quest’ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione ricevute di condotta censurabile.

Nel caso la violazione sia attuata da un dipendente o collaboratore di altro ente/società, la violazione sarà comunicata all’ente/società, per la valutazione dei provvedimenti sanzionatori applicabili.

Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Fondo.

6.4. Misure nei confronti dei Collaboratori del Fondo, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale (subordinati, a progetto, ecc), Consulenti, dei Fornitori e dei Gestori Assicurativi

Ogni violazione da parte dei Collaboratori del Fondo, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale (subordinati, a progetto, ecc), Consulenti, dei Fornitori e dei Gestori Assicurativi delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per il Fondo, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi CCNL.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Fondo.

7. CODICE ETICO (rinvio)

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi sono inseriti nell'allegato 2 "Codice etico".

In termini generali il Codice Etico è un Modello ufficiale dell'ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, consulenti, aderenti, Parti Istitutive, Pubblica Amministrazione – includendo in essa la COVIP, mercato finanziario/assicurativo, ecc.).

Il Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

Nello specifico il Codice Etico di PREVINDAPI è un Modello che esprime, nell'ambito dall'analisi previste dalle disposizioni legislative nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 231/01, in tema di "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche, quali siano le prassi di comportamento in uso già oggi presso il Fondo, riportando con chiarezza i valori dell'etica e del rispetto della legalità, a cui si fa riferimento in PREVINDAPI.

Il testo del Codice Etico è integralmente riportato in allegato (Allegato 2).

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1. Premessa

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che l'azienda possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, comma 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Le Linee Guida di Confindustria, di CONFAPI, dell'ABI e di Confservizi, anche nelle versioni aggiornate, nonché le linee guida predisposte da MEFOP per i Fondi Pensione, suggeriscono che la funzione di vigilanza possa anche risiedere in un organo interno al Fondo diverso dal Consiglio di Amministrazione o dall'insieme degli amministratori senza deleghe, nonché dal Collegio Sindacale, e che sia caratterizzato dai seguenti requisiti: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

8.2. Composizione dell'organismo di vigilanza

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dell'OdV. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo stabilisce la composizione dell'OdV. Per garantire la sua autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, **l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.**

L'OdV rimane in carica per un triennio fino alla nomina dei nuovi Organismi del Fondo o fino alla revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione che, nella stessa sede, provvederà a nominare il nuovo componente dell'organismo.

Il Consiglio di Amministrazione, nel contesto delle procedure di formazione del budget del Fondo, dovrà assegnare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'OdV, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

8.3. Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza

E' affidato, sul piano generale, all'OdV il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- b) valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto;
- c) proporre eventuali aggiornamenti del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali oppure apportare direttamente gli aggiornamenti non di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- d) vigilare sull'effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello generale, astrattamente definito.

Da un punto di vista operativo è affidato all'OdV il compito di:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/01;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre ricognizioni interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nella parte speciale del modello;
- verificare che gli elementi previsti nella parte speciale del modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- formulare delle proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno di PREVINDAPI e/o delle modalità di svolgimento delle attività del Fondo;
 - modifiche normative;
- definire gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione (p.e. la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV, ecc), disciplinare il proprio funzionamento interno e formulare un regolamento delle proprie attività.

Il D. Lgs. 52/2007, che ha introdotto i reati in materia di riciclaggio e ricettazione tra i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, dispone che l'OdV ha il compito di:

- comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio;
- segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le operazioni sospette;
- comunicare entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni relative alla limitazione all'uso di contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, di cui hanno notizia;
- comunicare entro 30 giorni alla Uif le infrazioni relative agli obblighi di registrazione (art. 36 D. Lgs. 52/2007) di cui hanno notizia.

Inoltre:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura del Fondo, fermo restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento propria del Consiglio di Amministrazione;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni del Fondo - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- l'OdV può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture del Fondo ovvero di consulenti esterni.

8.4. Flussi Informativi

Comunicazioni nei confronti degli organi societari

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale:

- con **cadenza annuale**, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.);
- **immediatamente**, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'OdV riporta in modo continuativo al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve, coordinarsi con il Direttore Generale in ordine al controllo dei flussi finanziari, al processo di formazione del bilancio e la gestione dei contratti e alla realizzazione delle attività che possano prevedere rapporti con la P.A.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con il consulente informatico esterno, in ordine agli aggiornamenti del sistema informatico, all'acquisto/aggiornamento delle licenze software; a problemi legati alla navigazione in Internet e relative analisi;

Tutte le attività compiute dall'OdV (p.e. incontri con il Consiglio di Amministrazione, con il Collegio sindacale, riunioni periodiche dell'OdV) devono essere verbalizzate. Le copie dei verbali devono essere custodite dallo stesso Organismo presso la sede del Fondo.

8.5. Flussi informativi verso l'OdV

Nell'ambito del Fondo dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, ogni informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta.

Devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, *PREVINDAPI*;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni del Fondo nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del Decreto Legislativo n. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

8.6. Canali destinati alle segnalazioni

Le segnalazioni potranno pervenire all'OdV attraverso con le seguenti modalità:

- 1) la casella di posta elettronica: organismodivigilanza@previndapi.it che risulta riportata sul Sito del Fondo;
- 2) indirizzo di posta ordinaria: Organismo di Vigilanza di Previndapi, via Nazionale 66, Roma.

L'OdV avrà il compito di assicurare la riservatezza del nome del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni verranno verificate, anche con l'utilizzo di funzioni aziendali o consulenti esterni.

Qualora l'unica prova a sostegno del fatto segnalato sia la parola del segnalante, l'OdV chiederà a quest'ultimo l'autorizzazione a comunicarlo alle funzioni aziendali o alle Autorità competenti.

8.7. Tutela del segnalante

Il Fondo assicura al segnalante la più ampia tutela da forme di ritorsione o discriminazione che potessero essere fatte nei suoi confronti.

A tal fine, l'OdV è tenuto, nel caso di dipendente/collaboratore, a monitorare costantemente l'evoluzione della vita lavorativa del segnalante e, qualora dovesse ravvisare la realizzazione di qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti, dovrà comunicarlo al CdA che adotterà le sanzioni previste dal codice disciplinare.

Analogamente saranno previste sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti/collaboratori qualora la segnalazione risultasse dolosamente falsa.

8.8. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (cartaceo e/o informatico).

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.



9. I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa del Fondo sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Nella seguente “Tabella dei Reati” si elencano tali reati ed il relativo riferimento normativo, unitamente alla valutazione, effettuata in base alla struttura di PREVINDAPI ed ai processi organizzativi e produttivi, se tale reato sia realmente applicabile all’interno del Fondo.

Si sono considerati “Non applicabili” quei reati per i quali la probabilità di commissione è trascurabile in quanto la fattispecie astratta non potrebbe concretamente realizzarsi.

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare Covip.	art. 24, D. Lgs. 231/01	
Malversazione a danno dello Stato	art. 316-bis c.p.	SI
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316-ter c.p.	SI
Truffa	art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	SI
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.	SI
Frode informatica	art. 640-ter c.p.	SI
Delitti informatici e trattamento illecito di dati.	art. 24 bis, D. Lgs. 231/01	
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	SI
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.	SI
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p.	SI
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art. 615-quinquies c.p.	NO
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.	NO
Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quinquies c.p.	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.	SI
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	art. 635-ter c.p.	SI
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p.	SI
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art. 635-quinquies c.p.	SI
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-quinquies c.p.	NO
Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter, D. Lgs. 231/01	
Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'Art. 12 del D. Lgs. 286/98	art. 416 c.p. co. 6	NO
Associazione per delinquere	art. 416 c.p. escluso co. 6	SI
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	SI
Scambio elettorale politico – mafioso	art. 416-ter c.p.	NO
Sequestro di persona a scopo di estorsione	art. 630 c.p.	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 DPR 309/90	NO
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	art. 407 co. 2 lett a) num 5 c.p.p.	NO
Reati di concussione e corruzione	art. 25, D. Lgs. 231/01	
Concussione	art. 317 c.p.	NO
Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.	SI
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319, 319-bis, 320,321 c.p.	SI
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p.	SI
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater c.p.	SI
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	SI
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.	NO
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.	art. 25-bis, D. Lgs. 231/01	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.	NO
Alterazione di monete	art. 454 c.p.	NO
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	art. 455 c.p.	SI
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.	SI
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	art. 459 c.p.	NO
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	art. 460 c.p.	NO
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	art. 461 c.p.	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 c.p.	SI
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	art. 473 c.p.	NO
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	NO
Delitti contro l'industria ed il commercio.	art. 25-bis1, D. Lgs. 231/01	
Turbata libertà dell'industria e del commercio	art. 513 c.p.	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	NO
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.	NO
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	NO
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	NO
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517-ter c.p.	NO
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Reati societari.	art. 25-ter, D. Lgs. 231/01	
Impedito controllo	art. 2625 co. 2 c.c.	SI
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	NO
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.	NO
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	SI
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	art. 2629-bis c.c.	SI
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	NO
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.	NO
Corruzione tra privati	Art.2635 c.c.	SI
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	SI
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	NO
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 co. 1 e 2 c.c.	SI
False comunicazioni sociali	art.2621 c.c.	SI
False comunicazioni sociali di lieve entità	art.2621 bis c.c.	SI
False comunicazioni sociali delle società quotate	art.2622 c.c.	NO
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	art. 25 quater, D. Lgs. 231/01	
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	art. 25 quater, D. Lgs. 231/01	NO
Pratiche di mutilazione	art. 25-quater -1, D. Lgs. 231/01	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25 quater-1, D. Lgs. 231/01	NO
Delitti contro la personalità individuale.	art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	NO
Prostituzione minorile	art. 600-bis c.p.	NO
Pornografia minorile	art. 600-ter c.p.	NO
Detenzione di materiale pornografico	art. 600-quater c.p.	NO
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.	NO
Tratta di persone	art. 601 c.p.	NO
Acquisto e alienazione di schiavi	art. 602 c.p.	NO
Pornografia virtuale	art. 600-quater.1 c.p.	NO
Adescamento di minorenni	Art.609 undecies c.p.	NO
Abusi di mercato.	art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01	
Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. 58/98	NO
Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. 58/98	NO
Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	art. 25-septies, D. Lgs. 231/01	
Omicidio colposo	art. 589 c.p.	SI
Lesioni personali colpose gravi o gravissime	art. 590 co. 3 c.p.	SI
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.	art. 25-octies, D. Lgs. 231/01	
Ricettazione	art. 648 c.p.	NO
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.	NO
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.	NO
Autoriciclaggio	Art.648 ter 1 c.p.	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.	art. 25-novies, D. Lgs. 231/01	
Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessione di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse	art. 171 co. 1 lett a-bis), L. 633/41	NO
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore	art. 171 co. 3, L. 633/41	NO
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati	art. 171-bis, Legge 633/41	SI
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle vendite o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi o con ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Riproduzione, duplicazione, trasmissione, o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette	art. 171-ter, L. 633/41	NO
Mancata comunicazione alla Siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	art. 171-septies L. 633/41	SI
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	art. 171-octies L. 633/41	NO
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D. Lgs. 231/01	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Articolo 377-bis c.p.	SI
Reati Ambientali	art. 25-undecies, D. Lgs. 231/01	
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	(Art. 727-bis c.p.)	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	(Art. 733-bis c.p.)	NO
Norme in materia ambientale: Scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti	(D.Lgs. 152/2006 – Art. 137)	NO
Norme in materia ambientale:	(D.Lgs. 152/2006 – Art.	SI

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	256)	
Norme in materia ambientale: Bonifica dei siti	(D.Lgs. 152/2006 – Art. 257)	NO
Norme in materia ambientale: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	(D.Lgs. 152/2006 – Art. 258)	SI
Norme in materia ambientale: Traffico illecito di rifiuti	(D.Lgs. 152/2006 – Art. 259)	NO
Norme in materia ambientale: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	(D.Lgs. 152/2006 – Art. 260)	NO
Norme in materia ambientale: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	(D.Lgs. 152/2006 – Art. 260 bis)	NO
Norme in materia ambientale Violazione dei valori limite di emissione	(D.Lgs. 152/2006 – Art. 279)	NO
Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973: Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	(L. 150/1992 art.1)	NO
Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973: Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	(L. 150/1992 art. 2)	NO
Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973: Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	(L. 150/1992 art. 3bis)	NO
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	(L. 549/1993 Art. 3)	NO
Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni: Inquinamento doloso	(D. Lgs. 202/2007 Art. 8)	NO
Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni: Inquinamento colposo	(D. Lgs. 202/2007 Art. 9)	NO
Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	NO
Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	NO
Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.-	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452-sexies c.p.	NO
Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p	NO
Impiego di cittadini di paesi 3° il cui soggiorno è irregolare	Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n.	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
	286	
Reati transnazionali.	Legge 146/06, artt. 3 e 10	
Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	NO
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-quater DPR 43/73	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 del DPR 309/90	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. 286/98	NO
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	NO
Favoreggiamento personale	art. 378 c.p.	NO
Reati Tributari	D.Lgs. n. 74/2000	
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	NO
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	NO
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	SI
Occultamento o distruzione di documenti contabili	(art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	SI
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	SI
Reati sportivi	articoli 1 e 4 della legge 13/12/1989, n. 401	NO

10. PARTE SPECIALE

10.1. Premessa

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo del Fondo, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Il presidio principale per l'attuazione delle vigenti previsioni normative è rappresentato dal *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*, cui si affiancano i principi di riferimento e le regole di condotta contenuti nel codice di comportamento, con particolare riguardo al Codice Etico.

A qualificare il presidio sul disposto normativo, il presente *Modello* si struttura sulla base dei seguenti elementi costitutivi:

Mappatura dei Processi, con caratteristiche di esaustività ed aderenza alla realtà specifica dei processi del Fondo, che individui le dinamiche dei Processi e le responsabilità connesse, al fine di disporre di protocolli e procedure di concreta applicazione.

Formazione ed Informazione per i Destinatari del *Modello*, attraverso un sistema di comunicazione, efficace, dettagliato, completo e costante (piani di formazione, flussi informativi intranet, ecc.), con l'obiettivo di assicurare la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel *Modello*.

10.2. Funzione della Parte Speciale

La Parte Speciale del *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* di **PREVINDAPI** costituisce l'elemento finalizzato ad illustrare i principi generali di comportamento, i protocolli e, più in generale, il sistema dei controlli che sono atti a rispondere anche all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/01, nell'ambito di processi specificatamente individuati (Processi Sensibili).

I Processi Sensibili (per attività tipica o di provvista¹) sono definiti sulla base della realtà gestionale ed operativa di **PREVINDAPI** ed in relazione alle fattispecie di reato individuate.

La Parte Speciale è pertanto il *Modello* nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i Destinatari del *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* (Dipendenti, Collaboratori del Fondo, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale (subordinati, a progetto, ecc), e anche Fornitori e altri Soggetti Terzi in genere), che hanno un ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei Processi Sensibili.

Nello specifico, obiettivo della Parte Speciale è che i Destinatari del *Modello di Organizzazione* mantengano, nei rapporti con le terze parti, la Pubblica Amministrazione (PA), e in particolare con COVIP, con i Fornitori, con i Gestori Assicurativi, con le Parti Istitutive, con gli Aderenti, con i dipendenti, con i collaboratori del Fondo, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale (subordinati, a progetto, ecc), condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nella Parte Speciale, sono pertanto individuati:

- a) le Aree e/o i Processi definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;

¹ Attività di provvista è quella finalizzata a fornire gli strumenti, anche economici, per la realizzazione di reati (per es. assumere il figlio di un funzionario COVIP per ottenere vantaggi dal padre a favore del Fondo)

- b) i principi fondamentali di riferimento cui si ispirano e/o si devono ispirare le disposizioni organizzative e procedurali ai fini della corretta applicazione del *Modello*;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica da parte del Direttore Generale e dei collaboratori che con lo stesso cooperano, debitamente disciplinate in regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del *Modello*.

I Reati nei confronti dei quali il Fondo si impegna nell'attività di prevenzione prevista dal decreto sono individuati – vista la natura, lo scopo sociale, le attività di *PREVINDAPI* – nei seguenti Reati:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare verso COVIP, Reati di Concussione e Corruzione (art. 24 e art. 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
3. Reati societari (art. 25-ter) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
4. Delitti commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);
5. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
6. Reati ambientali (art. 25-undecies).

10.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati

Sulla base dell'analisi del contesto proprio del Fondo, finalizzato ad individuare le attività ed i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio reato, è stata valutata la probabilità che essi possano essere commessi, attribuendo loro i valori previsti dalla seguente "Scala dei Rischi".

Scala di valutazione dei Rischi	
Basso Rischio	Si individua un Basso Rischio quando la probabilità di commettere il reato è <u>valutabile a mero titolo di ipotesi</u> .
Medio Rischio	Si individua un Medio Rischio quando <u>la probabilità di commettere il reato non è trascurabile</u> , in quanto la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi.
Alto Rischio	Si individua un alto rischio quando la probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività del Fondo potrebbero permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.

La probabilità di commissione di un Reato (Rischio) viene valutata ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo, in considerazione delle attività svolte dal Fondo e delle peculiarità proprie del settore di riferimento. Individuati in questo modo i processi a rischio, si prenderanno in considerazione, nella Parte speciale su indicata, le norme/procedure attraverso le quali il Fondo li disciplina e li controlla.

I due momenti formalizzati nel presente *Modello* sono necessari per orientare l'azione di vigilanza del Presidente e del Direttore Generale, i quali pur consci delle regole di controllo adottate dal Fondo, dovranno focalizzarsi anzitutto sui processi con il più elevato rischio.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D.Lgs 231/01 art. 6 (comma 1, lettera a) e art. 7

Parte Speciale